

Tribunale di Torino, 1 luglio 2010 – Est. Di Capua.

**Opposizione a decreto ingiuntivo – Incompetenza – Pronuncia con sentenza – Necessità.**

**Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di incompetenza – Adesione del convenuto in opposizione – Ordinanza di cancellazione dal ruolo – Esclusione – Sentenza – Necessità.**

*Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009, si deve ritenere che il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto monitorio e la conseguente nullità del decreto stesso e, infine, la sua revoca. (edc) (riproduzione riservata)*

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, comma 2, ultima parte, codice procedura civile, ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo". Precisamente, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attore opponente non trova applicazione l'art. 38, comma 2, codice procedura civile, talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. (edc) (riproduzione riservata)*

omissis

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1. Premessa.**

1.1. Su ricorso depositato in data 06.07.2009 dalla società A. G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. G. A., il Tribunale di Torino, con decreto n. \*/09, datato 14.07.2009, depositato in data 20.07.2009, ha ingiunto alla A. P. Società dilettaistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 2.745,03=, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento indicate nelle fatture insolte fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente.

Il ricorso e decreto ingiuntivo sono stati notificati alla A. P. Società dilettaistica a responsabilità limitata in data 23.09.2009 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

1.2. Con atto di citazione datato 09.11.2009 ritualmente notificato in data 10.11.2009, la A. P. Società dilettaistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. T. P., ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo:

- in via pregiudiziale ed in ogni caso, di respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo ex adverso;
- in via principale, in accoglimento della assorbente eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, di ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. \*/09 del Tribunale di Torino, reso in data 14-20/07/2009 ad istanza della A. G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e contro l'odierna

opponente A. P. Società dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor T. P.;

- in via gradata e senza recesso dalla superiore eccezione di incompetenza per valore, di ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi di revocare il decreto ingiuntivo n. \*/09 del Tribunale di Torino, reso in data 14-20/07/2009 ad istanza della A. G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e contro l'odierna opponente A. P. Società dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor T. P., per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa; Assolversi, in ogni denegato caso, A. P. Società dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor T. P., da ogni e qualsiasi pretesa ex adverso.

1.3. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. si è costituita parte convenuta-opposta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo:

- di rimettersi sull'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, ex adverso sollevata, con ogni conseguente provvedimento, con richiesta, quantomeno, di integrale compensazione delle spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi ut supra;

- nel merito, in ogni caso, nulla rinunciato, di respingere l'avversaria opposizione e ogni avversaria domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la A. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore T. P., per le causali esposte e documentate, nonché secondo quanto accertando, a pagare a A. G.

la somma di Euro 2.745,03=, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza dei pagamenti indicati nelle singole fatture prodotte al saldo, oltre le spese di autentica delle scritture contabili e spese.

1.4. All'udienza in data 26.03.2010 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall'art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

2. Sull'eccezione di incompetenza per valore proposta da parte attrice-opponente.

2.1. Come si è detto, parte attrice-opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito, chiedendo, per l'effetto, di ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

L'eccezione di incompetenza e la domanda suddette risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

2.2. Invero, come si è accennato in precedenza, il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto dalla A. G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della A. P. Società dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la somma di Euro 2.745,03=, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento indicate nelle fatture insolute fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente.

Com'è noto, l'art. 637, 1° comma, c.p.c. prevede che per l'ingiunzione "è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria".

Ora, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., come sostituito dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95), "il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice".

Quindi, nel caso di specie, la competenza per valore ad emettere il decreto ingiuntivo opposto spettava al Giudice di Pace e non al Tribunale.

2.3. Si deve ulteriormente precisare che, come correttamente rilevato da parte attrice-opponente, la predetta Legge 18 giugno 2009 n. 69 è entrata in vigore in data 04.07.2009 e, quindi, anteriormente alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (06.07.2009).

In proposito, con riguardo alle disposizioni transitorie, si deve richiamare l'art. 58, 1° comma, Legge 18 giugno 2009 n. 69, ai sensi del quale "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di

procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.

Del resto, l’art. 5 c.p.c. prevede che “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.

2.4. Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo.

E’ ben vero che, ai sensi dell’art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”.

Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell’ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo

§ Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).

Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.

§ Del resto, secondo una tesi già espressa in giurisprudenza, meritevole di essere condivisa, nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo non trova applicazione neppure il disposto di cui all’art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.

Precisamente, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiara di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente non trova applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo -che anzi avrebbe carattere di abnormità- ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con Sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite ( cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 22 febbraio 2007 n. 1182/07 Rg. 28901/05 in “Diritto & Giustizia” on line 2007); in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007, n. 10, I, pag. 2628).

2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione e domanda proposte da parte attrice-opponente:

- dev’essere dichiarata l’incompetenza per valore del Tribunale ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto;
- per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato;
- infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere

la causa davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. .

3. Sulle spese processuali.

3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta-opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo.

3.2. Non si ravvisano, del resto, "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. \*\*\*/09 R.G. promossa dalla A. P. Società dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. T. P. (parte attrice-opponente) contro la società A. G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. G. A. (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Giudice di Pace e, per l'effetto:

2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. \*/09, datato 14.07.2009, depositato in data 20.07.2009, che revoca.

3) fissa termine perentorio di mesi sei dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Giudice di Pace.

4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta società A. G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte attrice-opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 1.747,73= (di cui Euro 715,00 per onorari, Euro 790,00 per diritti ed il resto per esposti e per rimborso spese generali ai sensi dell'art. 14 Tariffa forense), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torino in data 01 luglio 2010

Depositata in data 01.07.2010